

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00121/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 121 del 2022, proposto dal Comune di Castel del Giudice, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuliano Di Pardo e Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Regione Molise, il Ministero della Cultura e la Sviluppo Italia Molise s.p.a., in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;

nei confronti

del Comune di Pietrabbondante, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione della Regione Molise n. 35 del 4 marzo 2022, con cui sono stati approvati gli esiti della procedura relativa alla *“Manifestazione di interesse rivolta ai Comuni del Molise, finalizzata alla selezione di un progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante, individuato dalla Regione, d'intesa con i Comuni”*;
 - della nota della Regione Molise del 4 marzo 2022, con cui il Direttore dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Molise - Sviluppo Italia Molise s.p.a. ha trasmesso alla Regione Molise gli esiti della valutazione condotta dalla Commissione, nonché della tabella alla medesima allegata, riportante la graduatoria di merito;
 - di tutti i verbali della Commissione di valutazione, specie nella parte in cui non è stata constatata l'inammissibilità della proposta avanzata dal Comune di Pietrabbondante e, comunque, là dove la stessa è stata collocata in posizione peggiore rispetto a quella dell'odierna ricorrente;
 - se e ove esistenti, degli atti di predisposizione approvazione dello studio di fattibilità del progetto selezionato, di estremi e contenuto non noti;
 - se e ove esistenti, dei provvedimenti della Regione Molise di trasmissione del progetto pilota del Comune di Pietrabbondante candidato al Ministero per la Cultura e del provvedimento del Ministero della Cultura di apertura della fase negoziale, di estremi e contenuto non noti;
 - se e ove esistente, del decreto ministeriale di ammissione al finanziamento del progetto del Comune di Pietrabbondante, di estremi e contenuto non noti;
- nonché, ove occorra,
- di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti a quelli sopraindicati, ancorché non conosciuti, ivi compresi - se e per quanto possa occorrere - l'avviso per la manifestazione di interesse, nelle parti in cui lo stesso contenga disposizioni ostative all'accoglimento del presente gravame ovvero idonee a giustificare l'operato della Commissione e le modalità con cui sono state

effettuate le valutazioni delle proposte, con espressa riserva di motivi aggiunti per gli atti non conosciuti;

nonché:

- in via principale, per la declaratoria della inefficacia di qualunque atto eventualmente sottoscritto in esito all'adozione della determinazione impugnata, e, in ogni caso, per la declaratoria del diritto del ricorrente a conseguire la collocazione della propria proposta al primo posto della graduatoria finale;

- in subordine, per la sola ipotesi di impossibilità al risarcimento in forma specifica, per l'accertamento della illegittimità del provvedimento di aggiudicazione, e con riserva di esperire tutte le relative azioni risarcitorie e/o indennitarie da formulare *ex post* con separato giudizio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie delle Amministrazioni intime;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il ricorso in epigrafe sono stati censurati i provvedimenti con cui:

- sono stati approvati gli esiti della procedura relativa alla *“Manifestazione di interesse rivolta ai Comuni del Molise, finalizzata alla selezione di un progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati, caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante, individuato dalla Regione, d'intesa con i Comuni”*;

- è stata, in particolare, approvata la graduatoria dei progetti presentati sulla base dell'Avviso Pubblico approvato con determina regionale n. 3/2022, la quale ha visto il progetto del Comune di Pietrabbondante posizionarsi al primo posto e quello del Comune ricorrente al secondo;

Premesso, altresì, che con il ricorso in esame sono stati dedotti motivi concernenti l'illegittimità dell'ammissione alla procedura del progetto primo classificato, alla stregua di specifiche previsioni del citato Avviso Pubblico, oltre a profili d'illegittimità propri della fase di merito della valutazione dei progetti;

Considerato che gli atti impugnati, per quanto solo prodromici alla segnalazione del progetto prescelto al Ministero della Cultura, per la sua successiva approvazione e per l'assegnazione delle risorse, sembrano tuttavia determinare una lesione diretta e immediata della sfera giudica del Comune ricorrente, provocando nei suoi confronti un arresto procedimentale preclusivo del suo accesso alle ulteriori fasi della procedura;

Considerato, quanto al *fumus boni juris*, che le censure ricorsuali che investono l'ammissione del progetto del Comune di Pietrabbondante, condensate nel primo motivo del ricorso (pagg. da 10 a 17), si presentano, a una prima sommaria delibazione propria della presente fase, di consistenza tale da giustificare la concessione della misura cautelare;

Considerato altresì, quanto al *periculum in mora*, che: i) secondo quanto rappresentato dalla difesa della Regione, le successive fasi di approvazione in sede ministeriale del progetto e di ammissione al finanziamento risultano caratterizzate da una marcata celerità; ii) conseguentemente, la mancata concessione della misura cautelare richiesta dal Comune ricorrente gli precluderebbe l'accesso ai fondi pur in caso di positivo esito del ricorso, giacché gli stessi sarebbero già stati definitivamente assegnati al Comune controinteressato;

Ritenuto, infine, che le esigenze di una celere definizione della controversia possono essere tutelate con la sua trattazione in sede di merito in tempi estremamente ravvicinati, fissando a tal fine, in coerenza con le previsioni recate

dall'art. 71, comma 5 cod.proc.amm., l'udienza del 13 luglio 2022;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) accoglie l'istanza cautelare proposta e, per l'effetto, sospende interinalmente l'efficacia degli atti impugnati, nei limiti dell'interesse del ricorrente.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 13 luglio 2022.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Gaviano, Presidente

Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore

Francesco Avino, Referendario

L'ESTENSORE
Massimiliano Scalise

IL PRESIDENTE
Nicola Gaviano

IL SEGRETARIO